

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato G. - Presidente -
Dott. CALVANESE E. - rel. Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.D., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del (OMISSIS) della Corte di appello di (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis
Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giorgio Amato, in sostituzione dell'avv. Walter De Agostino, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di (OMISSIS) dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'extradizione di S.D., richiesta dal Governo della Ucraina per il suo perseguimento penale per il reato di infedeltà patrimoniale, qualificato ai sensi degli artt. 2634 e 2639 c.c..

Dalla sentenza di merito si evince che S. era ricercato dalle autorità ucraine perché nei suoi confronti era stato emesso il 30 ottobre 2015 da una Corte ucraina un mandato di arresto, in quanto, in qualità di direttore di una compagnia privata, abusando della sua qualità e senza il permesso dei soci, aveva concluso accordi per la distribuzione di attrezzature minerarie, causando danni economici alla società.

In particolare, dalle evidenze indicate dallo Stato richiedente risultava che il S., a nome della società da lui amministrata, ma all'insaputa dell'assemblea dei soci, aveva stipulato un contratto per l'acquisto di attrezzature minerarie che poi aveva stornato a favore di altre società, che provvedevano a commercializzarle.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'irrituale invio della domanda estradizionale e alla mancata rinnovazione della traduzione degli atti (art. 715 c.p.p., comma 6 e art.

143-bis c.p.p., art. 12 della Convenzione Europea di estradizione del 1957, art. 5 del Protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978).

La domanda e la documentazione integrativa è stata inoltrata mediante Interpol in violazione di quanto dispongono l'art. 2 della Convenzione Europea di estradizione e 5 del relativo Protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978.

La questione era stata sollevata in sede cautelare e la Corte di cassazione ha ritenuto la stessa inammissibile poiché il ricorrente non aveva messo in dubbio la corrispondenza degli atti inoltrati agli originali.

Il quadro è tuttavia mutato di seguito allorché si è proceduto alla traduzione da parte della difesa di tutta la documentazione pervenuta in via originale in lingua ucraina, rispetto a quella inviata tramite Interpol in lingua inglese. Si è avuto modo di constatare la diversità sostanziale e rilevante tra le tre versioni disponibili (in lingua inglese, ucraina e italiana, derivante dal testo inglese), tanto che la difesa aveva chiesto - ma inutilmente - di effettuare una nuova traduzione "mirata" dal testo ucraino per dirimere ogni dubbio sulla autenticità formale dei documenti trasmessi via Interpol in lingua inglese.

Sono evidenziati nel ricorso i punti in cui le versioni non collimano tra loro. Quindi allo stato può sostenersi che l'atto trasmesso via Interpol non provenga dall'autorità che risulta proponente (la Procura generale ucraina).

2.2. Violazione dell'art. 700 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 1, e vizio di motivazione.

La Corte di appello non ha effettuato un'autonoma valutazione del compendio accusatorio fornito dalle autorità ucraine, avendo dedicato poche laconiche righe al controllo sul punto.

In primo luogo, si pone un problema di traduzione già illustrato con il primo motivo di ricorso.

La sequenza dei fatti appare incomprensibile e illogica, i testimoni si contraddicono tra loro, i documenti hanno date e contenuti contraddittori.

La questione che emerge è di tipo civilistico, visti i numerosi contratti di vendita, deposito in sicurezza, cessione stipulati dal 2011 al 2015.

È omessa la allegazione dei suddetti documenti e la valutazione dei contratti relativi alla destinazione finale (quelli relativi alle 2 corone, composte da due metà ciascuna, ceduti alla centrale elettrica).

Manca la minima rilevanza penale della condotta in concreto per la carenza e contraddittorietà del compendio probatorio: i fatti addebitati sono carenti dal punto di vista della gravità indiziaria.

Non si sa chi sia L. e quale parte rappresenti; manca in atti la denuncia; contraddittorie sono le testimonianze sulla sorte delle corone; dalla fonte principale, H. non emerge alcuna condotta illecita.

2.3. Violazione degli artt. 157 e 160 c.p., art. 10 della Convenzione Europea di estradizione del 1957 sulla intervenuta prescrizione del reato.

La prescrizione è maturata al più tardi per l'ordinamento italiano il 28 agosto 2019, trattandosi di fatto commesso il 28 febbraio 2012.

Il Quarto Protocollo alla Convenzione Europea non viene in applicazione avendo l'Italia apposto una riserva.

2.4. Violazione dell'art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., artt. 27 e 111 Cost., artt. 3 e 6 CEDU, art. 12 Convenzione Europea di estradizione del 1957 e vizio di motivazione.

La difesa aveva chiesto di assumere informazioni ed assicurazioni dalle autorità ucraine sulla incolumità dell'estraddando, cittadino russofono, che deve essere trasferito in territorio di guerra per il conflitto russo-ucraino, sul rispetto dei principi dell'equo processo, al rischio di sottoposizione ad atti persecutori e discriminatori per la sua condizione di cittadino filorusso riparato nella Federazione russa al momento del conflitto, nonché sulle condizioni di detenzione vista anche la recentissima sentenza pilota emessa nei confronti dell'Ucraina per violazioni all'art. 3 CEDU. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto tardiva e generica la richiesta, valutando in modo illogico la sentenza pilota della Corte EDU. Si fa presente che per tali circostanze il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale della quale è opportuno attendere l'esito.

3. Il 24 settembre 2020, il difensore del ricorrente ha depositato in Cancelleria una memoria, con la quale ha ribadito i rilievi sui punti della gravità indiziaria, sulla natura civilistica della condotta contestata, nonché ha insistito per l'accoglimento di quanto dedotto con l'ultimo motivo di ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato in relazione ai punti di seguito indicati.

2. Non può essere accolto il primo motivo relativo alla ritualità dell'inoltro della domanda estradizionale.

Come ha dato atto il ricorrente, questa Corte ha già affrontato in sede cautelare, la questione della ritualità dell'inoltro della domanda estradizionale (Sez. 6, n. 51610 del 13/11/2019, Sak, Rv. 277576).

Si è affermato che, versandosi in tema di estradizione per l'estero sulla base della Convenzione Europea del 13 dicembre 1957, l'onere di invio degli atti nel termine di quaranta giorni, gravante sullo Stato richiedente, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l'attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall'autorità straniera al Ministero della giustizia, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle usuali forme di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione o alla sua autenticità.

Ebbene, esaminando le "usuali forme di trasmissione" previste dalla Convenzione Europea di estradizione del 1957 e dai suoi protocolli per l'inoltro della domanda estradizionale, va evidenziato che l'art. 12 della Convenzione Europea prevede, accanto all'inoltro per via diplomatica, il ricorso ad altra via di trasmissione convenuta tra le Parti.

Sul tema è intervenuto poi il Secondo Protocollo del 1978 (consentendo l'inoltro diretto) e da ultimo il Quarto Protocollo del 2012.

Quest'ultimo strumento peraltro non era applicabile alla domanda di estradizione in esame (cfr. art. 11), in quanto presentata in epoca precedente alla sua entrata in vigore per l'Italia (1 dicembre 2019, cfr. G.U. Serie generale, n. 263 del 2019).

Quindi non è escluso dalla normativa convenzionale applicabile alla domanda in esame il ricorso ad "altre forme" di trasmissione convenute tra le parti.

Già questa Corte ha evidenziato come gli accordi per la trasmissione delle domande di cooperazione giudiziaria possano essere non solo formali, ma rivelarsi anche attraverso le prassi costanti applicate tra gli Stati (Sez. 6, n. 44830 del 22/09/2004, Cuomo, Rv. 230593; in tal senso anche Corte Cost. n. 315 del 2002).

In questa prospettiva la questione sollevata dal ricorrente appare quindi mal formulata, posto che non pone in discussione l'esistenza tra l'Italia e l'Ucraina prassi costanti nel far ricorso anche all'Interpol per la trasmissione delle domande estradizionali.

E' appena il caso di evidenziare infine che il precedente di legittimità, citato dal ricorrente (Sez. 6, n. 9092 del 23/11/2012, dep. 2013, Altinel Sevket, Rv. 254379), si riferisce a tutt'altra situazione (ovvero alla possibilità di considerare quale dies ad quem per la perenzione dell'arresto provvisorio la data dell'inoltro all'Interpol della domanda estradizionale) e non esclude affatto la ritualità della trasmissione (anzi, in tal caso la Corte di legittimità ha calcolato il termine anche considerando tale forma di trasmissione).

Alla luce di quanto premesso, sono da ritenersi assorbite le connesse questioni in ordine alla autenticità della domanda.

3. Il secondo motivo sulla gravità indiziaria non è fondato.

Il ricorrente non si correla invero alla portata del controllo affidato alla Corte di appello in tema di gravità indiziaria.

In relazione a quei trattati, come la Convenzione Europea di estradizione che non prevedono l'autonoma valutazione del compendio indiziario nell'ipotesi di estradizione di tipo processuale, la giurisprudenza di legittimità è oramai ferma nel ritenere che l'autorità giudiziaria italiana, se da un lato non debba limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, sia dall'altro tenuta soltanto ad accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato, senza alcuna possibilità quindi di un esame diretto delle fonti di prova (tra tante, Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trintade, Rv. 277560).

La Corte di appello si è correttamente attenuta a tale principio, richiamando quindi tutte le fonti di prova indicate ed illustrate per sintesi nella domanda estradizionale e rilevando come la richiesta della consegna dell'estradando venisse a fondarsi su comprovate ragioni, costituite dalle dichiarazioni e dalla documentazione che davano atto delle infedeltà commesse dal ricorrente, con la stipulazione del contratto di fornitura e con il successivo storno del materiale, stoccato in un deposito, verso altre destinazioni.

A fronte di tale giudizio, devono quindi ritenersi precluse tutte quelle critiche del ricorrente che lamentano la omessa diretta valutazione del compendio indiziario da parte della Corte di appello e il mancato inoltro da parte dello Stato richiedente degli elementi indiziari, come anche quelle che si spingono a sindacare il significato probatorio delle fonti di prova raccolte.

Parimenti non sindacabile, in quanto non illogica, risulta la valutazione sulle differenze riscontrate dalla difesa nelle traduzioni della documentazione trasmessa a corredo della domanda estradizionale, là dove ha ritenuto le stesse non dirimenti sulla complessiva portata indiziaria della prospettazione accusatoria effettuata dallo Stato richiedente.

4. Non coglie nel segno anche la critica sulla natura esclusivamente civilistica della condotta contestata al ricorrente.

L'art. 2634 c.c. sanziona il conflitto di interessi nel compimento da parte dell'amministratore di una società di atti di disposizione, idoneo a cagionare un danno per la stessa società.

Quindi la condotta si materializza in atti di disposizione di valenza chiaramente civilista, in sé astrattamente leciti, ma che si "colorano" di illiceità penale quando chi li compie si trovi in una posizione antagonista rispetto a quella della società, quale portatore di un interesse extrasociale, tipicamente ravvisato nell'assunzione diretta o indiretta da parte dell'agente medesimo del ruolo di controparte della società rispetto allo svolgimento di attività sociale, come pure nell'esercizio di un'attività economica in posizione concorrenziale con l'ente o nell'utilizzazione a profitto proprio di dati conoscitivi e di fatti appresi nell'esercizio delle funzioni sociali (per tutte, Sez. 6, n. 50795 del 26/11/2019, Tavasci, Rv. 277728).

Nella specie, l'infedeltà è consistita nell'aver fatto acquistare alla società beni, che il ricorrente provvedeva poi a dirottare su private società che li commercializzavano per proprio profitto, a discapito quindi della società da lui amministrata.

5. Anche in ordine alla prescrizione del reato il ricorrente avanza critiche prive di fondamento.

Come già anticipato, in relazione alla domanda estradizionale in esame non viene in considerazione, *ratione temporis*, il Quarto Protocollo della Convenzione Europea di estradizione.

La Corte di appello ha quindi correttamente applicato la normativa previgente (art. 10 della Convenzione Europea di estradizione), secondo la quale è ostativa all'extradizione anche la prescrizione del reato maturata secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

Nella specie, la Corte di appello ha rilevato, secondo un computo non censurabile, che per il fatto-reato oggetto della domanda, commesso il 28 febbraio 2012, non fosse ancora maturato il termine massimo di prescrizione.

La Corte di appello ha invero fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui il termine finale per il calcolo della prescrizione a fini estradizionali è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione o, se del caso, la data dell'arresto per fini estradizionali (per le estradizioni processuali, cfr. Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, Juravliov, in motivazione).

6. E' fondato nei termini di seguito indicati l'ultimo motivo, relativo alle dedotte violazioni di diritti fondamentali.

6.1. Preliminarmente va osservato che sono generiche le censure relative alle violazioni dei diritti al giusto processo in Ucraina, mentre la questione della protezione internazionale è stata correttamente risolta dalla Corte di appello (posto che essa rileva soltanto nella fase decisoria di competenza ministeriale, Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465).

6.2. Va invece accolto il motivo con riferimento al trattamento carcerario riservato all'estradando in Ucraina.

La Corte di appello, pur dando atto di una recente condanna dell'Ucraina da parte della Corte EDU per le condizioni carcerarie, ha ritenuto la circostanza non dirimente, posto che si trattava di violazioni

relative al periodo 2015-2019 e che era oramai decorso il termine di 18 mesi concesso dalla Corte di Strasburgo per l'adeguamento strutturale necessario.

Si tratta di una valutazione non condivisibile.

Va premesso che la Corte EDU, con sentenza del 30 gennaio 2020 (caso Sukachov c. Ucraina, ricorso n. 14057/17), divenuta definitiva il 30 maggio 2020, ha emesso un giudizio-pilota nei confronti dell'Ucraina, avendo riscontrato un problema strutturale e persistente nel sistema carcerario di tale Stato.

La Corte ha rilevato che, al di là delle domande pendenti, secondo un certo numero di rapporti internazionali e nazionali, molte persone sono state detenute in tale Stato in condizioni di sovraffollamento e altrimenti inadeguate, senza disporre di rimedi efficaci che consentissero loro di ottenere un miglioramento della loro situazione; che il Comitato dei Ministri ha riconosciuto la natura strutturale del problema delle condizioni di detenzione in Ucraina, adottando nel dicembre 2018 una risoluzione provvisoria, in cui ha sottolineato ancora una volta la natura strutturale del problema e che in decisioni precedenti lo stesso Comitato ha ripetutamente invitato le autorità ucraine ad intraprendere un'azione decisiva per stabilire rimedi preventivi e compensativi al fine di affrontare tale problema; che il Comitato per la prevenzione della tortura ha riconosciuto ripetutamente la natura persistente dei problemi delle condizioni di detenzione in Ucraina e che, nella sua relazione più recente sull'Ucraina (2018), ha accolto con favore la riforma in corso del sistema carcerario e le misure adottate per ridurre il sovraffollamento, ma ha sottolineato che la riforma non ha avuto alcun impatto sulla situazione delle persone detenute in custodia cautelare e ha esortato le autorità a proseguire per ridurre il loro numero (ha rilevato in particolare che la vecchia norma di 2,5 metri quadrati di spazio vitale per detenuto nelle carceri di prima detenzione era ancora in vigore; che erano pessime le condizioni materiali di detenzione nelle carceri visitate, che in alcune di essi erano addirittura peggiorate rispetto alle sue precedenti visite).

La Corte EDU, nel constatare che, pur a fronte di alcuni passi, non erano stati compiuti progressi concreti, ha concesso all'Ucraina il termine di 18 mesi a far data dalla definitività della sentenza pronunciata nei suoi confronti per la risoluzione delle problematiche riscontrate.

Quanto premesso dimostra plasticamente che il problema delle condizioni carcerarie in Ucraina sia ancora esistente e che quindi era necessario adottare, in vista della estradizione in esame, il regime di protezione già da tempo delineato da questa Corte (tra tante, Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109; Sez. 6, n. 10965 del 11/02/2015, Pizzolato, Rv. 262934).

Si è affermato invero che, ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, è necessario che la Corte di appello acquisisca informazioni circa il regime di detenzione riservato all'estradando, così da verificare in concreto, con una indagine mirata, se l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante.

Indagine che, nel caso in esame, doveva riguardare anche il trattamento carcerario con "riferimento specifico all'etnia russa di appartenenza" del ricorrente, alla luce del conflitto russo-ucraino (Sez. 2, n. 38421 del 05/07/2018, Diuligher, non mass.).

7. Sulla base delle considerazioni dinanzi espresse, pertanto, limitatamente ai profili critici evidenziati al precedente par. 6.2, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio che dovrà porre rimedio ai vizi riscontrati confrontandosi con le circostanze dinanzi indicate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di (OMISSIS).

Manda alla Cancelleria la per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020